



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^a Civile -

il tribunale di Roma, in persona della dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 60274 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto "appalto di opere pubbliche", e vertente

tra

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. Antonio Ausiello, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta *eml* con cui depositato lo scritto introduttivo

Attore

e

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso il difensore [REDACTED], che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta *eml* con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio

Convenuto

Motivi della Decisione

1. fatti controversi.

1.1 Con l'atto introduttivo della lite la società [REDACTED] evocando in giudizio la [REDACTED] ha chiesto al tribunale di:

«1) accertare e dichiarare il diritto della società attrice [REDACTED] a percepire tutte le somme quantificate, iscritte ed esplicitate nelle sei riserve, pari ad € 2.888.110,80, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e svalutazione monetaria, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata all'esito delle risultanze istruttorie a mezzo di CTU, e, se del caso, secondo il prudente apprezzamento del giudice, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e svalutazione monetaria;

2) per l'effetto condannare la convenuta committente [REDACTED] .. al pagamento, in favore



della società attrice, della somma di € 2.888.110,80, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e svalutazione monetaria (con decorrenza dall'iscrizione di ogni singola riserva apposta sui SAL), ovvero della maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, anche a titolo di indebito arricchimento dell'ente appaltante ex art. 2041 c.c.;

3) accertare e dichiarare la responsabilità della Stazione Appaltante per il ritardo nell'esecuzione dei lavori e per la carenza progettuale del Progetto Esecutivo e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di quella maggiore o minore somma che l'ill.mo giudice riterrà di giustizia secondo il prudente apprezzamento, ovvero quella risultante a seguito di apposita CTU tecnico-contabile di cui si fa espressa richiesta sin da ora, a titolo di risarcimento del danno per mancato utile o guadagno ovvero per perdita di chance subita dall'attrice, oltre interessi e svalutazione monetaria per responsabilità della Stazione Appaltante».

Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

A motivo di tali domande, ha esposto che:

- a seguito dell'aggiudicazione della procedura ristretta indetta dalla [REDACTED] ai sensi dell'art. 36, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, le parti stipulavano la Convenzione rep. 338/2019, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera sostitutiva per la soppressione del passaggio a livello posto al km. 10+864 della linea ferroviaria [REDACTED] di [REDACTED] consistente in un sottovia veicolare e ciclo pedonale e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente;

- il contratto in questione prevedeva i lavori e le forniture analiticamente enumerate nello scritto introduttivo (pagine 3 e 4);

- in data 30 gennaio 2020 la Stazione Appaltante (in persona del D.L.) dava seguito alla consegna delle aree (come da verbale prot. X 15 00 D 43 RS AF 00XL001A), e successivamente in data 5 febbraio 2020 l'Appaltatrice riceveva la consegna dei lavori: da tale ultima data decorreva il termine di 690 giorni previsto in contratto, per l'ultimazione dell'opera, con scadenza al 25 dicembre 2022;

- sopravvenuta, di lì a qualche giorno, la situazione di emergenza pandemica, il Direttore dei Lavori, con lettera prot. PS49/2020 del 25 febbraio 2020, in ossequio a quanto previsto dal d.l. n. 6/2020 (*misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19*) e su istanza della medesima Appaltatrice, disponeva la sospensione totale dei lavori, ravvisando la sussistenza delle *circostanze speciali* di cui all'art. 28, comma 1, delle Condizioni Generali di Contratto;

- vista l'evoluzione della legislazione d'emergenza, e attesa l'avvenuta adozione di



tutte le misure e dei dispositivi atti a consentire la ripresa dei lavori, nonché la sopravvenuta approvazione del Piano Operativo della sicurezza da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, il Direttore dei Lavori ordinava la ripresa totale dei lavori da 14 maggio 2020;

- nondimeno, in fase esecutiva emergeva la necessità di opere in modifica del progetto esecutivo approvato, per la presenza di situazioni non rilevate nel progetto medesimo né segnalate negli elaborati progettuali, tanto che il Direttore dei Lavori in data 14 maggio 2021 disponeva la prima sospensione parziale dei lavori, in pendenza dell'istruttoria tecnica necessaria all'adozione di apposita variante, in cui previsti nuovi lavori ed opere non comprese nel contratto originario;

- a seguito dell'approvazione dei Nuovi Prezzi relativi alle prestazioni, lavori e forniture non contemplate nel progetto esecutivo, le parti addivenivano alla sottoscrizione del 1° verbale di modifica contrattuale, ove rideterminavano il tempo utile per la conclusione dei lavori in totali 1112 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla consegna dei lavori (5 febbraio 2020) e scadenza al 15 maggio 2023, quindi considerando, in tale periodo, anche i giorni di sospensione totale (per emergenza COVID), pari a 79, nonché i giorni di sospensione parziale;

- tale sopravvenuta modificazione dei lavori e delle opere da eseguire comportava lo stravolgimento del cronoprogramma iniziale, e produceva un danno da sottoproduzione e da anomalo andamento dei lavori, tempestivamente denunciato dall'Appaltatrice con la prima riserva iscritta sul Registro di Contabilità;

- per tali ragioni, e ritenendo non sufficientemente remunerati i nuovi lavori assegnati, l'esponente sottoscriveva, in data 30 agosto 2021, il 1° Verbale di Modifica Contrattuale e tutti gli allegati, apponendo ampia riserva ed esprimendo il proprio motivato dissenso, ai sensi degli artt. 8, comma 4, d.m. 49/2018 e art. 161 d.P.R. n. 207/2010;

- venute così meno le cause di sospensione parziale dei lavori, questi riprendevano in data 3 settembre 2021, come da verbale in atti, sottoscritto dall'Appaltatrice apponendo quattro riserve;

- perdurando le ragioni di criticità presentatesi in fase esecutiva, la stessa Direzione dei Lavori sollecitava l'Appaltatrice a formulare una nuova proposta tecnico-economica, per la risoluzione delle problematiche connesse al sostegno del rilevato ferroviario: ricevuta tale proposta, la D.L. condivideva solo alcune delle proposte di modifica presentate dall'Appaltatrice; tuttavia, la soluzione adottata dalla D.L. si rilevava inadatta



e presentava problematiche di resistenza strutturale: talché l'Appaltatrice veniva invitata a presentare una proposta alternativa;

- a seguito di ulteriore istruttoria, con Ordine di Servizio n. 145 del 11 marzo 2022 la Committente disponeva una seconda modifica al progetto esecutivo di variante, con specifico riguardo alle opere di sostegno provvisorio previste durante la realizzazione e il varo del monolite di sotto-attraversamento, delle opere inerenti alle pareti di scavo della fossa lato ovest e delle pareti di scavo della rampa est;

- dopo avere disposto la ripresa immediata dei lavori, con Ordine di Servizio n. 146 del 23 marzo 2022, la Committente trasmetteva la perizia revisionata relativa al progetto esecutivo di variante con Ordine di Servizio n. 155 del 4 luglio 2022: essa stralciava diverse lavorazioni considerate nel precedente Ordine di Servizio, e produceva ulteriore danno all'Appaltatrice, interrompendo lavorazioni avviate e non ultimate, né contabilizzate.

Tanto premesso in fatto, la parte attrice ha illustrato il contenuto e le ragioni delle sei riserve iscritte in sede di contabilità ufficiale d'appalto, richiedendo in particolare:

- la somma di € 2.293.073,84 (come da riserva n. 1), per andamento anomalo dei lavori imputato al fatto e colpa della Committente, che non aveva approntato un progetto realmente *esecutivo e cantierabile*, avendo omesso di censire tutte le interferenze presenti *in situ*, né individuato esattamente le opere necessarie all'esecuzione dell'opera, sì da dover indennizzare l'Appaltatrice delle maggiori *spese generali* affrontate, della *ritardata percezione dell'utile d'impresa*, della spesa per *vincolo macchinari ed attrezzature*, dei maggiori *oneri diretti di cantiere*, dei maggiori *oneri fidejussori* sostenuti per tenere accesa la garanzia prestata ai fini dell'esecuzione dei lavori, della *maggiore onerosità per ritardato sviluppo dei lavori, con conseguente maggior manutenzione e ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, del danno da frammentarietà dell'eseguito*;

- la somma di € 273.446,78, a titolo di *maggiori oneri affrontati per la sicurezza e per fronteggiare la pandemia da COVID-19* (come da riserva n. 2), e derivati dall'acquisto di guanti, mascherine, apparecchi rilevatori e dall'adozione di tutte le misure in dettaglio indicate nello scritto introduttivo;

- la somma di € 22.323,46 (come da riserva n. 3), per la medesima causale;

- la somma di € 116.98372 (come da riserva n. 4), per *maggiori oneri correlati alla omessa contabilizzazione di alcune voci di lavorazione* (in dettaglio indicate nello scritto introduttivo) *avviate ma non ultimabili per la presenza di interferenze non censite dalla Committente nel*



progetto esecutivo;

- la somma di € 80.000,00 (come da riserva n. 5), per *omessa contabilizzazione dei lavori di realizzazione di una vasca non prevista nella quantificazione economica del contratto originario e solo sommariamente indicata nei grafici progettuali di cui alla 1^a perizia di variante*;

- la somma di € 102.283,00 (come da riserva n. 6), per *omessa contabilizzazione dei lavori di fornitura e posa in opera di rilevato per la formazione delle piazzole provvisorie realizzate per l'esecuzione delle paratie di contenimento del rilevato ferroviario*.

Per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni su riportate, chiedendo – in via gradata – di ricevere gli stessi importi pretesi in via di adempimento contrattuale, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ravvisando l'ingiustificato arricchimento della Committente.

1.2 Attivato il contraddittorio, [REDACTED] è costituita tempestivamente in giudizio e, nel riepilogare le fasi salienti dell'esecuzione del contratto, ha controdedotto:

(a) che l'appaltatrice non fosse legittimata a dolersi di eventuali vizi o lacune progettuali, avendo sottoscritto la Convenzione (il contratto d'appalto) accettando tutte le condizioni ivi richiamate e gli elaborati progettuali allegati, e asseverando di avere verificato la completezza ed eseguibilità del Progetto Esecutivo, oltretutto senza apporre riserve neppure in sede di consegna dei lavori;

(b) che l'appaltatrice non avesse apposto riserve in sede di sospensione dei lavori disposta in data 25 febbraio 2020, per il sopravvenire dell'emergenza COVID-19;

(c) che non fosse imputabile ad essa Committente il fermo cantiere verificatosi in data 9 ottobre 2020, fino al 27 ottobre 2020, per l'accertata positività da COVID-19 di un dipendente dell'Appaltatrice;

(d) che, dopo la ripresa totale dei lavori in data 14 maggio 2020, i lavori fossero stati solo parzialmente sospesi in data 25 febbraio 2021 (per alcune singole voci d'opera, analiticamente enumerate alla pagina 14 della comparsa di costituzione), in attesa della definizione dell'istruttoria tecnico-economica per l'eventuale variante al progetto esecutivo, sì che nessuna anomalia né alterazione del cronoprogramma dei lavori si fosse verificata, in danno dell'Appaltatrice;

(e) che grazie al 1° Verbale di Modifica contrattuale, recettivo della 1^a perizia di variante, l'Appaltatrice avesse ottenuto il riconoscimento del maggiore importo di € 400.305,56 per lavori a corpo, nonché di € 12.607,50 per oneri aggiuntivi, ex d.lgs. n. 81/2008.

La convenuta ha quindi contestato il contenuto e le ragioni delle riserve iscritte dalla



controparte in sede di contabilità ufficiale d'appalto.

In particolare, quanto alla riserva n. 1 (maggiori oneri da andamento anomalo dei lavori) ha contestato:

(i) che la controparte fosse decaduta da ogni facoltà e doglianza per la sospensione dei lavori disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 delle Condizioni Generali di Contratto, a cagione dello stato di emergenza dichiarato per la pandemia COVID-19, non avendo sottoscritto con riserva il verbale di sospensione;

(ii) che la risoluzione della interferenza, consistente in un cavidotto di adduzione del gas (della società 2i Rete Gas) rilevato *in loco*, avesse avuto riflessi esclusivamente su una sola voce di lavorazione, comunque ultimata 21 giorni dopo rispetto alle previsioni di cronoprogramma, quindi senza danno per l'Appaltatore;

(iii) che l'istruttoria tecnico-economica preordinata all'adozione della perizia di variante, in vista della realizzazione di un monolite - funzionale a ridurre la durata dei lavori interferenti con l'esercizio della linea ferroviaria - non avesse procurato danno all'Appaltatore, avendo essa comportato esclusivamente una sospensione parziale dei lavori dal 13 aprile 2021 (cui aveva fatto seguito il fermo totale del cantiere da parte dell'Appaltatore, non autorizzato ed imputabile alla stessa Impresa esecutrice), comunque risolta in data 30 agosto 2021, con la firma del 1° Verbale di Modifica Contrattuale, seguita dalla ripresa parziale dei lavori in data 3 settembre 2021;

(iv) che l'Appaltatrice non avesse titolo di dolersi delle (eventualmente) maggiori opere eseguite per la risoluzione della *interferenza* consistente nell'acquedotto "Pavia Acque", essendo questo censito nel Progetto Esecutivo ed essendo l'interferenza già risolta in data 15 marzo 2021;

(v) che parimenti l'Appaltatrice non avesse titolo a pretendere maggiori compensi per la risoluzione della *interferenza* consistente nella linea di distribuzione elettrica "E-Distribuzione", essendo questa censita nel Progetto Esecutivo, ed essendo l'interferenza risolta entro il novembre 2021, ossia in tempo utile per completare le lavorazioni interferite, nel rispetto delle previsioni del cronoprogramma;

(vi) che identici argomenti potessero essere spesi per la risoluzione della *interferenza* consistente nella rete di telecomunicazioni ██████ risolta entro il novembre 2021, sì da consentire l'ultimazione delle lavorazioni interferite (innesto della viabilità definitiva in corrispondenza della sezione dalla n. 45 alla n. 48) entro i tempi previsti da cronoprogramma;



(vii) che analogamente la *interferenza* dovuta alla rete fognaria [redacted] già censita nel Progetto Esecutivo, fosse stata risolta alla data del 15 marzo 2021, si da consentire l'ultimazione delle lavorazioni per la viabilità definitiva (in corrispondenza delle sezioni n. 1 e n. 35) entro i termini di cronoprogramma;

(viii) che l'Appaltatrice non avesse titolo a pretendere maggiori compensi per le attività di risoluzione della *interferenza* consistente nel corso d'acqua superficiale "roggia torbida", essendo questa censita nel Progetto Esecutivo, ed avendo provveduto a tali voci di lavorazione nei tempi previsti in contratto;

(ix) che l'Appaltatrice non avesse titolo a pretendere maggiori compensi per la gestione e lo smaltimento delle acque di falda a seguito del procedimento attivato dalla [redacted] per l'individuazione del responsabile di potenziali contaminazioni della falda, trattandosi di obbligazione specificamente assunta per contratto, essendo la falda compiutamente rappresentata negli elaborati progettuali, ed essendo ascrivibile alla sola Appaltatrice il ritardo con cui attivatasi, presso l'Ente competente, per ottenere l'autorizzazione allo sversamento delle acque.

Quanto alla riserva n. 2, iscritta per *maggiori oneri affrontati per la sicurezza e per fronteggiare la pandemia da COVID-19*, ha contestato:

(i) che l'Appaltatrice non avesse specificato quando e come avesse sostenuto le voci di costo indicate in riserva;

(ii) che gli oneri correlati all'adozione delle misure di sicurezza per il contrasto della pandemia da COVID-19, anche in virtù del Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nei cantieri Edili del 14 marzo 2020, fossero a carico dell'Appaltatrice quale datore di lavoro delle proprie maestranze;

(iii) che le voci di costo per *utilizzo del fabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere, per ogni mese o frazione, nonché per adeguamento cassetta pronto soccorso, per sanificazione box cantiere, per soluzione idroalcolica, per rilievo e monitoraggio della temperatura*, fossero state intempestivamente iscritte a riserva, con conseguente decadenza da ogni pretesa, della controparte.

Quanto alla riserva n. 3, iscritta per mancato riconoscimento di alcuni costi della sicurezza in sede di Sal n. 8, che la controparte non avesse dato prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, e che comunque alcune voci di costo (*bagno chimico portatile; segnaletica da cantiere; riunioni di coordinamento per la Sicurezza*) fossero state intempestivamente iscritte, con conseguente decadenza da ogni pretesa.



Quanto alla riserva n. 4, iscritta per mancata contabilizzazione di alcune lavorazioni relative ad opere non ultimate, che per talune voci di costo l'Appaltatrice fosse *decaduta* per intempestività degli aggiornamenti, trattandosi di lavorazioni previste, nel cronoprogramma, per SAL precedenti.

Quanto alla riserva n. 5, iscritta in sede di SAL n. 6, per l'esecuzione dell'opera denominata "vasca troppopieno" in prossimità dell'opera Tipo 8, che l'opera fosse descritta, in dettaglio, negli elaborati grafici allegati al Progetto Esecutivo, si da doversi ritenere compresa nel prezzo d'appalto; d'altronde, ogni eventuale difetto di progettazione avrebbe dovuto essere denunciato sin dal 1° SAL, con conseguente intempestività della riserva e decadenza dell'Appaltatrice da ogni eventuale credito e pretesa.

Quanto alla riserva n. 6, iscritta in sede di SAL n. 8, per la fornitura e posa in opera di un rilevato per la formazione delle piazzole provvisorie realizzate per l'esecuzione delle paratie di contenimento del rilevato ferroviario, che: (a) trattandosi di lavorazioni contabilizzate già nel SAL n. 7, la riserva fosse intempestiva, con la conseguente decadenza dell'Appaltatrice da ogni pretesa; (b) tutte le lavorazioni fossero state comunque contabilizzate a credito dell'Appaltatrice, si da non sussistere alcun credito residuo della controparte.

Ancora, la parte convenuta ha richiamato i contenuti essenziali delle Condizioni Generali di Contratto (art. 35) e della Convenzione (art. 28) in materia di *riserve dell'appaltatore*; ha contestato sussistere prova a sostegno delle pretese creditorie iscritte a riserva; ha confutato la domanda svolta ex art. 2041 c.c. dalla controparte; ha chiesto - in conclusione - il rigetto delle domande avversarie e che, in ogni caso, si considerasse il maggiore corrispettivo quantificato nel 1° Verbale di Modifica Contrattuale, sottoscritto tra le parti.

1.3 Assegnati i termini consecutivi di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la difesa attrice ha controdedotto in ordine alle eccezioni ed argomenti della parte avversaria; le parti hanno ulteriormente argomentato in ordine alle questioni già sollevate nei rispettivi scritti introduttivi; il tema del contendere è rimasto sostanzialmente invariato.

La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione enumerata nell'ordine di esibizione, emesso ex art. 210 c.p.c. su istanza della parte attrice, nonché mediante consulenza tecnica, le cui risultanze sono in atti; all'esito, la lite è pervenuta all'udienza del 25 febbraio 2026, in cui le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni,



come da verbale; è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e di replica.

2. merito della lite.

2.1 Vengono alla decisione del tribunale le varie istanze di pagamento formulate, dalla [redacted] dapprima in forma di riserva apposta sul Registro di Contabilità inerente ai lavori affidatili, dalla [redacted] con la Convenzione rep. 338/2019 in data 17-24 luglio 2019 (all. 5 alla citazione), quindi in citazione, in forma di domanda giudiziale.

2.2 È opportuno premettere che, con la Convenzione indicata (stipulata in forma amministrativa al rep. 338/2019 [redacted] l'odierna attrice abbia ricevuto, dalla [redacted] l'affidamento dei "lavori di realizzazione dell'opera sostitutiva per la soppressione del passaggio a livello posto al Km. 10+864 della linea [redacted] [redacted] consistente in un sottovia veicolare e ciclo pedonale e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente, sottopassante la sede ferroviaria al km. 10+934 della linea Voghera-Pavia" (v. l'art. 2).

Il contratto, concluso all'esito di procedura ristretta DAC.0263.2018, indetta ai sensi della Parte II, Titolo VI del d.lgs. n. 50/2016, con lettera di invito prot. [redacted] all. 2 alla citazione) è rimasto regolato (come da art. 3) dalle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle [redacted] da esso richiamate (v. all. B alla comparsa di costituzione [redacted] nonché, per il resto e per quanto non previsto, dal d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), e conseguentemente dai provvedimenti attuativi da questo richiamati (Linee Guida ANAC, decreti ministeriali).

2.3 Trattasi della realizzazione dell'opera sostitutiva per la soppressione del passaggio a livello posto al Km 10+864 della linea Voghera - [redacted] [redacted] consistente in un sottovia veicolare e ciclo pedonale e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente sottopassante la sede ferroviaria al Km 10+934 della [redacted]

Come riferito dal CTU (v. pagina 20 e ss. della relazione), in corrispondenza del passaggio a livello indicato, la linea ferroviaria - a doppio binario - orientata grosso modo in direzione nord-est / sud-ovest, intersecava la S.P. 95, di collegamento fra la frazione Case Nuove e l'abitato di [redacted] il passaggio a livello rappresentava quindi un ostacolo alla normale circolazione dei veicoli transitanti ed il progetto era



rivolto alla realizzazione di un'opera sostituiva che si inserisse nel contesto interessato senza apportarne sensibili variazioni, tenendo conto dei vincoli esistenti e risolvendo, allo stesso tempo, i problemi legati ai differenti tipi di trasporto, di continuità di traffico e di sicurezza.

L'appalto è stato assegnato per l'importo presunto, al netto del ribasso del 4,60% praticato nell'offerta, di Euro 4.062.191,36, di cui: (a) Euro 3.912.797,78 per lavorazioni compensate a corpo come specificato al successivo articolo 7, paragrafo 7.1, al netto degli oneri relativi ai piani della sicurezza; (b) Euro 149.393,58 per gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza. Tale ultimo importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso offerto dall'Appaltatore.

La durata dei lavori risulta inizialmente convenuta in 690 giorni naturali e consecutivi.

Nel corso dei lavori il Responsabile dell'esecuzione dei Lavori ha richiesto di realizzare le seguenti opere in modifica al Progetto Esecutivo *"opere di sostegno del rilevato ferroviario; modifiche alle opere propedeutiche la realizzazione della fossa di varo e spinta del monolite"*.

Di conseguenza il Direttore dei Lavori, in data 14.5.2021, ha disposto la sospensione parziale dei lavori per le WBS 203-204-206-207 a decorrere dal 25.2.2021, in pendenza della definizione della variante (v. all. G-1 alla comparsa di costituzione [REDACTED]).

In data 26.8.2021 è stato redatto il 1° Verbale di Modifica contrattuale (all. I alla comparsa di costituzione [REDACTED]) che ha definito in € 412.913,06 l'importo delle lavorazioni dovute alla modifica, di cui:

- (i) € 400.305,56 per lavori a corpo;
- (ii) € 12.607,50 per oneri aggiuntivi in attuazione del d.lgs. 81/2008.

Pertanto, l'importo dell'appalto è stato ridefinito in € 4.475.104,42 al netto del ribasso offerto del 4,60%, di cui € 4.313.103,34 per lavori a corpo ed € 162.001,08 per oneri della sicurezza. Al contempo, il tempo utile è stato rideterminato in 1112 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e scadenza al 10 maggio 2023.

Al momento della firma del verbale di modifica, in data 30.8.2021, l'impresa ha iscritto l'Atto di Motivato Dissenso ex art. 8, comma 4, d.m. 49/2018, ed ha contestato tecnicamente ed economicamente le varianti richieste dalla Stazione Appaltante.

Nel corso dell'appalto e fino alla data dell'atto di citazione venivano emessi otto Stati di Avanzamento Lavori, il cui ultimo (SAL n. 8) relativo ai lavori eseguiti fino al 31.7.2022



per un importo complessivo di € 2.022.224,93.

2.4 Tali – in estrema sintesi – i fatti salienti della fase esecutiva del contratto *de quo agitur*, fino alla data di introduzione del giudizio, vanno ora esaminate le richieste indenitarie o di maggiori compensi formulate, in forma di riserve apposte al Registro di Contabilità, dall'Appaltatore.

Per ragioni di chiarezza espositiva, si reputa opportuno analizzare partitamente le riserve, sottendendo la disamina di ciascuna di esse la soluzione di questioni distinte e non sovrapponibili.

2.5 - riserva n. 1.

Con tale riserva, iscritta in occasione dell'emissione del SAL n. 1 e successivamente aggiornata, l'Appaltatrice ha chiesto di essere indennizzata dei Maggiori oneri subiti a seguito dell'anomalo andamento dei lavori, imputata a nove "circostanze" indicate in sede di prima iscrizione e quindi di aggiornamento della riserva, nei SAL successivi al primo (v. pagina 32 e ss. della relazione di consulenza tecnica d'ufficio).

In sostanza, l'Impresa ha chiesto di essere indennizzata/risarcita vuoi della *sottoproduzione* del cantiere subita per effetto della sospensione dei lavori, non riconducibile al fatto della medesima Appaltatrice, vuoi dei maggiori costi affrontati per risolvere le interferenze a suo dire non adeguatamente rilevate in sede di Progettazione Esecutiva; tali costi, sempre a dire dell'Appaltatrice, non sarebbero stati adeguatamente compensati dall'incremento del corrispettivo, a seguito della stipula dell'atto aggiuntivo.

In particolare, le *nove circostanze* che avrebbero prodotto l'anomalo andamento e la dilazione dei lavori, quindi i maggiori oneri da indennizzare, consisterebbero:

- 1) nella sospensione integrale dei lavori dovuta all'emergenza COVID-19;
- 2) nel ritrovamento dell'interferenza dovuta alla presenza della rete gas, durante la Bonifica dagli Ordigni Esplosivi prevista in contratto;
- 3) nelle modifiche apportate alla Progettazione Esecutiva per lavori in esercizio;
- 4) nel ritrovamento dell'interferenza dovuta alla presenza dell'acquedotto [REDACTED]
- 5) nel ritrovamento dell'interferenza dovuta alla presenza della rete di distribuzione elettrica della [REDACTED]
- 6) nel ritrovamento dell'interferenza dovuta alla presenza della [REDACTED]
- 7) nel ritrovamento dell'interferenza dovuta alla presenza della [REDACTED]
- 8) nella gestione dell'interferenza consistente nel corso d'acqua superficiale



denominato [REDACTED]

9) nella gestione dell'interferenza generata dalla presenza di falde sotterranee per cui aperto un procedimento amministrativo dalla competente [REDACTED]

Ciò premesso, quanto alla *prima circostanza*, il tribunale non può che condividere le considerazioni espresse, dal consulente d'ufficio, alle pagine 57 e ss. della relazione, ove si legge:

«Il Direttore dei Lavori, a seguito dell'emanazione del Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19, con lettera prot. PS49/2020, ha disposto la sospensione totale dei lavori dal 25.2.2020 per il verificarsi di una "circostanza speciale" di cui all'art. 28, punto 1, delle Condizioni Generali di Contratto, il cui Verbale è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza alcuna riserva.

In conformità al citato decreto, in data 4.5.2020 veniva integrato il Piano di Sicurezza e Coordinamento in accordo al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri Edili". Di conseguenza il Direttore dei Lavori ordinava la ripresa dei lavori a partire dal 14.5.2020.

Risulta opportuno precisare che questa sospensione dei lavori di 79 giorni è dovuta ad una circostanza imprevista ed imprevedibile e di natura esterna (causa di forza maggiore per epidemia Covid 19); pertanto, è da escludersi la responsabilità di entrambe le parti contrattuali».

Ciò premesso, dovendosi ricondurre la sospensione del cantiere che un evento sicuramente eccedente la sfera di responsabilità sia dell'Appaltatrice, che della Committenza, e non avendosi evidenza della sottoscrizione, con riserva, del verbale di sospensione dei lavori (all. D alla comparsa di costituzione [REDACTED] la riserva apposta *in sede di emissione del SAL n. 1* risulta *intempestiva, in parte qua*, ai sensi dell'art. 35.5 delle Condizioni Generali di Contratto, oltretché alla stregua dell'art. 28 del documento contrattuale *inter partes*.

Parimenti da condividere sono le osservazioni del consulente d'ufficio in ordine alla *circostanza n. 2*, cui imputato l'anomalo andamento dei lavori; dedotto (e non contestato) che l'unica lavorazione interferita dalla presenza della rete di distribuzione del gas, sia stata portata a termine a soli venti giorni di distanza dalle tempistiche previste nel cronoprogramma dei lavori, va concluso che la risoluzione dell'interferenza in questione non abbia prodotto ritardi rilevanti, in sede di esecuzione dei lavori (v. pagina 59 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio).

Stesso a dirsi per le *ulteriori interferenze* additate, nella Riserva n. 1, quali altrettante



cause di anomalia e di rallentamento dei lavori: difatti, da un lato esse risultano tutte menzionate e censite nella Convenzione e negli elaborati progettuali, dall'altro la loro **risoluzione costituiva un onere (obbligo) specificamente assunto dall'Impresa**, ai sensi degli artt. 2 e 34 della Convenzione; donde l'impossibilità di assegnare indennizzi o maggiori compensi, per i ritardi eventualmente patiti per il trasferimento dei sottoservizi e la soluzione delle interferenze presenti nell'area dei lavori.

Per contro, il tribunale conviene, con il consulente tecnico d'ufficio, che le esigenze manifestatesi in sede esecutiva e riferibili alla necessità di considerare le opere propedeutiche alla realizzazione ed alla infissione del monolite (manufatto principale dell'opera, come detto finalizzata alla eliminazione del passaggio a livello), **tradottesi nella sospensione disposta con effetto dal 25 febbraio 2021 fino al 28 agosto 2021**, per un totale di giorni 184 (sicuramente eccedente il *decimo della durata contrattuale* considerato non indennizzabile, ai sensi dell'art. 36.4 della Convenzione), abbiano certamente procurato la protrazione delle tempistiche di ultimazione dei lavori; d'altronde, l'adozione della Variante offre **quantomeno una prova argomentativa (art. 2727 c.c.) della carenza in parte qua del Progetto Esecutivo allegato alla Convenzione, e nessuna prova del contrario** risulta offerta in giudizio, dalla Committente.

In particolare, risulta indimostrato che la variante sia **dipesa da una delle cause di legittima sospensione** previste dall'art. 28 delle Condizioni Generali di Contratto (all. B alla comparsa di costituzione [REDACTED] e che non sia stata adottata per rimediare ad errori o carenze progettuali, o comunque per scelta riconducibile *alla stessa Committenza*.

Per incidens, le contestazioni sollevate, dalla difesa convenuta, in ordine alla intempestività della riserva, che avrebbe dovuto essere iscritta quando ancora *non disposta la sospensione dei lavori*, lasciano francamente il tempo che trovano e non possono essere condivise. Per contro, la riserva - iscritta sia nel verbale di sospensione parziale dei lavori (all. G-1 alla comparsa [REDACTED] nel verbale di ripresa (all. H alla comparsa [REDACTED] e nella documentazione successiva degli atti d'appalto - risulta tempestiva.

Ciò posto, in ordine alla quantificazione dell'indennizzo dovuto all'Appaltatrice, per il rallentamento dei lavori e la sottoproduzione di cantiere, imputabili al fatto e colpa della Committenza, considerati i criteri estimativi previsti dallo stesso art. 29 delle Condizioni Generali di Contratto, alla Impresa Appaltatrice può riconoscersi esclusivamente l'importo di € 24.393,46 per spese generali improduttive, nonché di € 1.282,66 per ritardata percezione dell'utile, per un complessivo avere di € 25.676,12.



Diversamente, non può riconoscersi all'Appaltatrice alcunché, per la voce *maggiori oneri della sicurezza, né per mezzi e attrezzature improduttivi*, in accordo a quanto osservato dalla difesa [REDACTED] avendo il consulente d'ufficio estrapolato tale costo da una tabella predisposta in sede peritale dalla parte attrice, **senza considerare** l'assenza, al fascicolo d'ufficio, di documentazione dimostrativa della spesa quotidianamente affrontata per il fermo di alcune specifiche lavorazioni (non già dell'intero cantiere), e non avendo l'attrice - in ultima analisi - assolto all'onere di prova incombentile (v. in tema Cass. Sez. 1, 04/10/2016, n. 19802: «in tema di appalti pubblici, la riserva svolge, da un lato, la funzione di consentire all'Amministrazione committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e, dall'altro, di assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché di mettere l'Amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto. Ne consegue che, per l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande; e, tuttavia, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento»).

2.6 - riserva n. 2 e riserva n. 3.

Trattasi di riserve iscritte per ottenere il compenso dei maggiori oneri sopportati dall'Impresa per far fronte alle esigenze di sicurezza da COVID 19, e nello specifico dell'acquisto di guanti, mascherine e dispositivi di sicurezza, oltre a spese per attività di sanificazione, di rilievo temperatura, di assistenza medica ecc. ecc.

Come rilevato dal consulente d'ufficio, **la documentazione in atti non consente di evincere quali e quanti di tali dispositivi e misure siano stati effettivamente impiegati sul cantiere**; d'altronde, secondo il Protocollo di Sicurezza Condiviso adottato in attuazione della normativa emergenziale, gli eventuali maggiori oneri per la sicurezza COVID 19, avrebbero dovuto essere concordati e verificati tra le parti nel corso dell'appalto.

Pertanto risulta corretta la stima prudenziale espressa dal consulente d'ufficio in € 7.412,98, sulla scorta di quanto contabilizzato e riconosciuto anche dalla Stazione Appaltante, per tale voce creditoria.



2.7 - riserva n. 4.

Come detto, la riserva in questione veniva iscritta, a partire dal SAL n. 4, per vedersi remunerare le lavorazioni avviate ma non ultimate (in tesi) per fatto e colpa della Committente, in quanto impedita dalla presenza di interferenze non ascrivibili alla responsabilità dell'Appaltatrice.

Il consulente tecnico ha riferito, nella sua relazione (v. pagina 83 e ss.) che la riserva riguarda la richiesta di compensi per alcune lavorazioni non contabilizzate dal Direttore dei Lavori e relative alle WBS 210, 212, 213, 216. La riserva, successivamente alla prima iscrizione, è stata aggiornata, in quanto taluni importi sono stati nel frattempo riconosciuti e contabilizzati; pertanto, per tale voce di credito, in accordo con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, può riconoscersi l'importo di € 103.451,95, quale sommatoria delle voci di costo non contabilizzate sino al SAL n. 8, ultimo considerato nello scritto introduttivo della lite.

2.8 - riserva n. 5.

La riserva riguarda i lavori di costruzione di una vasca di troppopieno in prossimità dell'opera 8.

Quanto alla tempestività dell'iscrizione, si condivide quanto riferito dal consulente d'ufficio, in ordine al fatto che la riserva sia stata iscritta nella prima occasione utile successiva **alla effettiva contabilizzazione dell'opera** (SAL n. 6; v. pagina 92 della consulenza tecnica), non già considerando le previsioni di cronoprogramma.

D'altronde, la metodologia utilizzata dal consulente d'ufficio per la sua verifica e stima risulta immune da vizi logico-giuridici e tecnici, sì da essere condivisa dal tribunale.

Difatti, si legge nella relazione (pagine 92 e ss.) che la circostanza che l'appalto sia stato stipulato per un prezzo *a corpo* e non *a misura* nulla toglie al fatto che l'opera in questione non fosse contemplata nel Progetto Esecutivo iniziale, portante delle indicazioni quantitative inesatte e difformi da quanto evincibile dagli elaborati grafici (v. anche le valutazioni del consulente d'ufficio in ordine alle osservazioni del CTP di parte convenuta), difatti completate e corrette in sede di 1° Verbale di Modifica contrattuale, e nulla toglie al fatto che sia stata effettivamente eseguita:

«La natura di appalto a corpo non esclude che competano all'appaltatore compensi per i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui non imputabili e che allo stesso siano imposti al di fuori delle previsioni contrattuali. In altri termini, finalità della determinazione



forfettaria del prezzo di appalto è quella di evitare conteggi e misurazioni, più o meno contrastanti, al termine dei lavori; il che comporta che il compenso pattuito copra tutto quanto contrattualmente affidato ma non anche lavori eccedenti il progetto. Il corrispettivo a corpo è perciò funzionalmente collegato al contratto al quale inerisce ed è invariabile solo fino a quando l'oggetto del contratto resta immutato, mentre è soggetto a variazione qualora l'oggetto del contratto subisca mutamenti o il progetto sia incompleto.

[..]

La norma dimostra il ruolo determinante che il progetto svolge nell'appalto a forfait e prova che l'invariabilità, certamente non assoluta, del prezzo in tale forma di appalto trova il suo fondamento nella determinatezza, anche sul piano delle dimensioni, dell'opera appaltata, poiché l'appaltatore deve essere posto in grado di sapersi regolare al momento della fissazione del prezzo e non deve restare esposto a sorprese.

Pertanto, sul piano sostanziale non vi sono particolari differenze tra appalti a corpo e appalti a misura perché in entrambi, qualora siano necessarie lavorazioni ulteriori rispetto al progetto, l'appaltatore ha diritto al relativo compenso.

Nel caso in oggetto il CTU ritiene che l'impresa abbia diritto al riconoscimento dell'importo relativo alla realizzazione della vasca di troppopieno».

Nello stesso senso è, d'altronde la giurisprudenza di legittimità, da cui il tribunale non ha ragione di discostarsi (v. Cass. Sez. 1, 25/09/2017, n. 22268: «in tema di appalto di opere pubbliche a corpo, il prezzo non è immodificabile in assoluto, in specie quando dalle modifiche successive ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche fornite dalla stazione appaltante derivi un'evidente modifica all'oggetto del contratto, per la necessaria realizzazione di opere e lavori differenti rispetto a quelle individuate al momento della fissazione del prezzo, poiché in tal caso si determina l'effettivo superamento del rischio assunto con l'offerta a corpo, oltre l'alea normale, con diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti»; conf. Cass. Sez. 1, 07/06/2012, n. 9246: «in tema di appalto di opere pubbliche, pur essendo il prezzo "a corpo" fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo "a corpo" accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto "a corpo" non può trasformarsi progressivamente in appalto a "misura"»).

Può quindi riconoscersi, alla parte attrice, la somma di € 80.000,00, pari a quella



iscritta in riserva, non potendosi assegnare somme maggiori di quelle effettivamente e specificamente richieste, in sede di apposizione della riserva al Registro di Contabilità.

2.9 - riserva n. 6.

Con tale riserva, l'Appaltatrice ha chiesto di essere indennizzata dei maggiori oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera di rilevato per la formazione delle piazzole provvisorie realizzate per l'esecuzione delle paratie di contenimento del rilevato ferroviario.

Il consulente d'ufficio ha rilevato che, successivamente all'emissione del SAL n. 8, parte di tali voci di lavorazione sia stata contabilizzata nei successivi Stati di Avanzamento (v. pagine 93 e ss. della relazione).

Inoltre, risulta che le lavorazioni per cui iscritta riserva, già considerate nel 1° Verbale di Modifica Contrattuale, siano rientrate nella proposta di modifica al Progetto Esecutivo di Variante, la cui Perizia (definitiva) è stata approvata dal Direttore dei Lavori con O.d.S. n. 155 del 04.07.2022.

Di conseguenza, correttamente l'iscrizione della riserva al SAL n. 8, per lavori al 31/7/2022, sottoscritto l'8/8/2022 risulta tempestiva, e la relativa domanda giudiziale risulta accoglibile per l'importo, indicato nella relazione di consulenza tecnica, di € 88.499,62.

2.10 Conclusivamente, la domanda svolta in citazione può essere accolta per il complessivo importo di € 305.040,67, da maggiorare dell'IVA dovuta per legge.

La Committente [REDACTED] va, inoltre, condannata al pagamento degli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda giudiziale (notifica della citazione) al saldo, non potendosi riportare la sua *mora debendi* alla data di iscrizione della riserva: infatti, *«in tema di appalto di opere pubbliche, la formulazione delle riserve, posta a carico dell'appaltatore al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, non implica costituzione in mora secondo il regime civilistico dell'istituto, in quanto si esaurisce nella quantificazione di una pretesa di integrazione del corrispettivo, e non implica un immediato soddisfacimento, ma resta soggetta ad un successivo procedimento di verifica, con la conseguenza che gli interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute da parte dell'Amministrazione vanno liquidati dalla data dell'intimazione di pagamento o della domanda di arbitrato»* (in tali termini Cass. Sez. 1, 21/02/2006, n. 3768; conf. Cass. Sez. 6, 30/03/2011, n. 7204; Cass. Sez. 1, 30/09/2016, n. 19604; Cass. Sez. 1, 15/01/2020, n. 727; *«in tema di appalto di opere pubbliche,*



la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione").

Infine il credito riconoscibile all'Appaltatore, di natura pecuniaria e quindi soggetto al principio nominalistico (art. 1277 c.c.), non può essere rivalutato all'attualità (secondo indici ISTAT), in assenza di idonea allegazione e prova del maggior danno (art. 1224 comma 2 c.c.) ipoteticamente derivato, al creditore, dal ritardo nel pagamento, e non compensato dall'attribuzione degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284 comma 4 c.c., tempo per tempo vigente.

2.11 Accolte come sopra le domande di pagamento del corrispettivo, va per il resto respinta l'istanza di indennizzo formulata in via gradata dall'Appaltatrice invocando l'art. 2041 c.c.

Difettano, in particolare, i requisiti della assenza di titolo giustificativo e della sussidiarietà (art. 2042 c.c.), previsti dalla legge come condizioni (interne) dell'azione.

Difatti, da un lato va considerato che i costi di cui l'Appaltatrice ha chiesto indennizzo non risultano sostenuti *in assenza di giusta causa*, bensì nel contesto di un rapporto *interamente regolato dal contratto d'appalto*, valido efficace e vincolante, come tale *avente forza di legge tra le parti* (art. 1372 c.c.), sì da essere giustificati dall'adempimento del contratto medesimo (v. Cass. Sez. 3, 21/06/2018, n. 16305: «*l'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica*»).

Dall'altro, va osservato che l'azione di indennizzo, per sua natura sussidiaria, non spetta quando sia disponibile un altro rimedio ordinamentale, e tale è giustappunto l'azione *ex contractu* effettivamente svolta in giudizio dall'attrice, in via principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.: la circostanza che essa sia stata accolta per un importo inferiore a quello indicato in citazione, per mancato assolvimento dell'onere della prova di tutti i fatti costitutivi (secondari) dedotti a sostegno della domanda, lascia



impregiudicata l'inammissibilità della domanda di indennizzo (Cass. Sez. 3, 13/03/2024, n. 6735: «*ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico»); conf. *ex pluribus* Cass. Sez. 1, 17/07/2023, n. 20521: «*l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento»).**

3. conclusioni.

Conclusivamente, in favore della odierna parte attrice può riconoscersi l'importo di € 305.040,67, oltre IVA, per le voci di credito sopra analiticamente indicate, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., tempo per tempo vigente, dalla domanda giudiziale al saldo.

Quanto alla regolazione delle spese, giova rammentare che la divaricazione (quand'anche rilevante) tra l'importo della condanna richiesta e l'importo del *decisum* non configura motivo di soccombenza reciproca (v. *ex pluribus* Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061; Cass. Sez. 2, 17/05/2024, n. 13827) dovendosi comunque imputare l'attivazione del giudizio, sotto il profilo della causalità giuridica, alla responsabilità della convenuta.

Ragione per cui, in assenza delle *gravi ed eccezionali ragioni* prescritte dall'art. 92 c.p.c., per la compensazione delle spese del giudizio, queste vanno poste a carico della parte (quantomeno principalmente) soccombente [REDACTED] salvo essere liquidate - come in dispositivo - considerando il valore della condanna.

Per Questi Motivi

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione le domande formulate in citazione, e per l'effetto condanna la [REDACTED] al pagamento, in favore della [REDACTED] della somma di € 305.040,67, oltre IVA, e oltre interessi al saggio



di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo;

- condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese della lite, che liquida in € 1.713,00 per esborsi, € 20.000,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Ausiello, dichiaratosi antistatario;

- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta.

Roma, 9 giugno 2026

Il giudice
Alessandra Imposimato

